



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO PER IL SUPPORTO COORDINATO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE NELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL TERRITORIO E PER LA GESTIONE DEL VOLONTARIATO IN MATERIA DI CONVIVENZA CIVILE, POLIZIA URBANA E PROTEZIONE CIVILE

**Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione
n. _____ del _____
Dichiarata immediatamente eseguibile**

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento e tutti gli eventuali atti a esso afferenti, hanno lo scopo di valorizzare e disciplinare l'apporto dell'Associazionismo e degli Enti del Terzo Settore, che possono svolgere attività nelle materie di cui all'articolo 2, ovvero negli ambiti ritenuti di interesse strategico per la crescita di un rapporto sinergico tra l'Unione dei Comuni Valli e Delizie, i Comuni che ne fanno parte e la Comunità amministrata, in applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 "Codice del Terzo Settore" .
2. Il rapporto tra l'Unione e le Associazioni di volontariato rappresenta uno strumento per il perseguimento dell'interesse pubblico della sicurezza sociale, della polizia urbana e della protezione civile, ed in nessun caso sostituisce o surroga le competenze e le responsabilità che la normativa attribuisce al Sindaco o al Presidente dell'Unione e alle strutture che essi presiedono o coordinano, né ne limita i poteri o ne condiziona l'autonomia decisionale.
3. L'Unione dei comuni stipula, in conformità all'art. 56 del D.Lgs. n.117 del 03/07/2017, specifiche convenzioni con le Associazioni di volontariato a condizione che le medesime non prevedano tra i propri fini statutari forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.

Art. 2

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del coordinamento organizzativo e operativo delle Associazioni di Volontariato per le attività di:
 - a. *controllo ambientale*, con riferimento al servizio di presidio del territorio dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, secondo un piano coordinato di vigilanza;
 - b. *controllo del territorio* ai sensi e per gli effetti dei Regolamenti di Polizia Urbana in vigore nei Comuni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato, a supporto dell'attività della Polizia Locale;
 - c. *protezione civile*, in tutte le circostanze per le quali l'Unione ed i Comuni ad essa aderenti ritenessero di avvalersi della collaborazione delle Associazioni di protezione civile presenti sul territorio;
 - d. *presidio scolastico*, osservazione del territorio, con particolare riferimento alla presenza nei pressi delle scuole di ogni ordine e grado o impianti accessori, con funzione di monitoraggio delle ordinarie dinamiche di interazione ragazzi/adulti nelle fasi di entrata e uscita dai plessi (escluse funzioni di viabilità);
2. Le Associazioni operano nell'ambito delle prerogative e delle qualifiche ammesse dalle norme vigenti e, per gli accertamenti amministrativi relativi al Regolamento di Polizia Urbana, su specifico incarico da parte del Presidente dell'Unione Valli e Delizie. I Comuni facenti parte dell'Unione si avvalgono dell'opera delle Associazioni di volontariato attraverso la funzione di coordinamento operativo della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Art. 3

La convenzione - Durata e ambito territoriale

1. Il presente Regolamento prevede la sottoscrizione di una specifica convenzione tra l'Unione dei Comuni e le singole Associazioni di durata di 5 anni decorrenti dalla sua sottoscrizione, salvo modifiche organizzative, statutarie o generali che determinino l'impossibilità a svolgere le attività ivi previste. È ammesso il recesso delle parti dai rispettivi obblighi assunti in convenzione, e gli effetti decorrono dall'efficacia della formale comunicazione che lo dispone.
2. L'Ambito territoriale di operatività delle Associazioni aderenti alla Convenzione è quello dei Comuni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato, coincidente con il territorio dell'Unione Valli e Delizie.
3. Eventuali modifiche, in ampliamento o ridimensionamento, dell'ambito territoriale di riferimento potrà essere oggetto di valutazione.

Art. 4

Requisiti delle Associazioni aderenti

1. L'individuazione delle Associazioni con le quali l'Unione può stipulare convenzioni, per le attività descritte al seguente articolo 6, avviene mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell'Unione di apposito Avviso Pubblico per la durata di almeno 15 giorni. L'Avviso Pubblico è approvato con apposita Determinazione dirigenziale, che definisce nel dettaglio i requisiti di moralità professionale ed attitudine richiesti per lo svolgimento dell'attività. L'Avviso Pubblico comprende, sotto forma di allegato, il modello dell'istanza e lo schema di Convenzione che sarà oggetto di sottoscrizione da parte dell'Unione e di ciascuna delle Associazioni individuate.
2. Possono presentare istanza per sottoscrivere la Convenzione di cui al presente regolamento, le Associazioni in possesso dei seguenti requisiti di moralità e professionalità:
 - a. che siano iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale (a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017); in caso di raggruppamento il requisito deve essere posseduto da tutte le Associazioni facenti parte del raggruppamento;
 - b. che abbiano sede legale o unità operativa nei Comuni dell'Unione Valli e Delizie;
 - c. che siano in possesso di requisiti di moralità professionale (si rinvia per analogia a quanto previsto dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016) e comunque che non incorrano in cause ostative alla stipula di contratti con la pubblica amministrazione;
 - d. che abbiano finalità statutarie compatibili ed abbiano maturato esperienze specifiche nella gestione delle attività richieste dall'Avviso pubblico;
 - e. che dimostrino "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 comma 1 e 3 del D.Lgs. n. 117/2017);
 - f. che siano in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dell'eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari.
3. Le predette Associazioni devono, inoltre, possedere i requisiti e le qualifiche richieste per l'attività di controllo, vigilanza e – per la protezione civile – essere formalmente riconosciute e iscritte all'albo provinciale/regionale di Protezione Civile ovvero essere autorizzate in tal senso da competenti Autorità provinciali o di Protezione Civile.
4. Le Associazioni devono espressamente indicare gli ambiti di supporto per i quali si impegnano a svolgere l'attività oggetto della Convenzione.
5. Eventuali ulteriori convenzioni specifiche possono essere sottoscritte dalla Polizia Locale con Associazioni per finalità simili: in questo caso, tuttavia, per le modalità di rimborso spese si applicano inderogabilmente i criteri di cui all'articolo 11 del presente Regolamento.

Art. 5

Utilizzo del Volontariato. Norma generale

1. L'utilizzo di forme di volontariato è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.
2. I volontari, individuati dall'Associazione, potranno essere impiegati a condizione che essi:
 - a. siano in possesso della tessera associativa in corso di validità;
 - b. operino sulla base delle indicazioni ed in maniera coordinata dal responsabile della polizia locale stessa o ad altro operatore di detta polizia da esso individuato;
 - c. non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;
 - d. siano adeguatamente assicurati senza oneri a carico delle Amministrazioni.

Art. 6

Aree di supporto e intervento

1. L'Unione dei Comune Valli e Delizie potrà richiedere o riconoscere all'Associazione convenzionata, lo svolgimento di attività nella seguente area di intervento:
 - A) **CONTROLLO AMBIENTALE** Attività svolta nell'ambito delle proprie competenze, giuridicamente riconosciute, di vigilanza e controllo in materia ambientale: scarichi, abbandoni, depositi e sulla tutela degli animali; l'attività ha una valenza anche di carattere informativo generica o specifica e di veicolazione dei comportamenti e delle corrette prassi di smaltimento/gestione dei rifiuti.
 - B) **CONTROLLO DEL TERRITORIO** Vigilanza informativa orientata ad aumentare la cultura del rispetto e del decoro del territorio, con attribuzione della possibilità di accertare ed elevare sanzioni ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del "*Regolamento sulla Convivenza civile, la sicurezza e la qualità della vita*".
 - C) **PROTEZIONE CIVILE** S'intendono quegli interventi ammessi a supporto delle fasi emergenziali qualora sia stato emesso stato di allerta e sia stato chiesto espressamente il supporto da parte delle strutture di protezione civile comunali (o dell'Unione), sia per attività di monitoraggio che di presidio di aree a rischio; deve comunque trattarsi di eventi non fronteggiabili con l'ordinario impiego di uomini e mezzi a disposizione dell'autorità comunale o di altre autorità competenti all'intervento. Può contemplare anche attività, preventivamente concordata e non continuativa, conseguente a eventi straordinari per i quali non sono adottabili in situazione di urgenza interventi alternativi.
 - D) **PRESIDIO SCOLASTICO** Attività di osservazione, accompagnamento e monitoraggio, esclusa l'attività di viabilità comunque riconducibile ad attività esclusive di polizia stradale, sulla eventuale presenza di persone estranee e/o non rientranti nell'ordinaria dinamica di interazione tra adulti e ragazzi nei periodi di entrata e uscita scuole.

Art. 7 Obblighi per l'Associazione

1. L'Associazione in virtù della convenzione sottoscritta e nell'espletamento dei servizi, si impegna espressamente a:
 - a. comunicare tutti i dati relativi all'Associazione e l'elenco degli iscritti;
 - b. svolgere le attività, di iniziativa o richieste, nell'esclusivo ambito delle proprie qualifiche o ruoli e nel pieno rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione della convenzione;
 - c. a fornire il proprio apporto in stretto coordinamento con il Corpo di Polizia Locale che può fornire direttive e adottare protocolli operativi e modalità specifiche di svolgimento del servizio;
 - d. rispondere alle richieste dell'Unione, nei limiti di tempo, di disponibilità e di ruolo assegnato che la propria natura di servizio volontario rende possibile;
 - e. comunicare tempestivamente e per tempo lo svolgimento dei servizi di cui alla convenzione, secondo il piano anticipatamente concordato con il Comando di Polizia Locale e relazionare sinteticamente le attività svolte secondo un modello concordato;
 - f. comunicare tempestivamente qualsiasi modifica dell'assetto associativo, ivi compreso l'ingresso di nuovi soci fornendo qualifiche e generalità degli stessi;
 - g. garantire adeguata copertura assicurativa per lo svolgimento delle funzioni contemplate, lasciando indenne l'Unione da costi e responsabilità;
 - h. vigilare sul corretto operato dei propri associati, segnalando qualsiasi situazione che possa rendere incompatibile il loro permanere all'interno dell'Associazione e del presente accordo convenzionale;
 - i. rispettare il vincolo di collaborazione reciproca tra Unione e Associazioni coinvolte;
 - j. dotarsi di un indirizzo nomeassociazione@gmail.com (o simile) al fine di condividere un calendario unitario per la programmazione e gestione dei servizi;
 - k. garantire, per anno solare, almeno 20 servizi siano essi programmati in autonomia o richiesti dall'Amministrazione.
3. L'associazione si impegna, con la sottoscrizione della convenzione, a che le attività richieste siano rese secondo le modalità preventivamente o successivamente concordate, mantenendo l'impegno all'assolvimento delle incombenze assunte.
4. L'Unione dei Comuni Valli e Delizie non si assume la responsabilità per qualsivoglia attività, legittimamente organizzata in base ai fini associativi, svolta dal personale dell'associazione e che non sia stata specificamente pianificata e/o al di fuori delle proprie competenze.

Art. 8 Coordinamento operativo.

1. Il coordinamento operativo è in capo alla Polizia Locale dell'Unione e si esplica per mezzo di direttive, annotazioni, comunicazioni, incontri.
2. Le Associazioni concordemente nominano un referente, a rotazione annuale, che sarà il diretto riferimento per la Polizia Locale e che periodicamente renderà l'attività e che rappresenterà le problematiche emergenti e lo stato del coordinamento.
3. Due volte l'anno sarà convocato un incontro tra i Presidenti (o incaricati) delle associazioni e la Polizia Locale per analizzare l'andamento dell'accordo.

Art. 9

Programmazione del piano dei servizi.

1. La programmazione ha carattere "dinamico", e consiste nella predisposizione di un calendario operativo condiviso: detto calendario assegna lo svolgimento di un certo numero di servizi concordati per ogni Associazione, anche in base alle risorse messe annualmente a disposizione dell'Unione per i rimborsi delle spese sostenute.
2. Le modalità di dettaglio del piano vengono stabilite dal Comando di Polizia Locale dell'Unione.
3. L'Associazione si impegna per la programmazione dei servizi a utilizzare esclusivamente il calendario informatico condiviso, utilizzando l'account di cui alla lett. j) del presente articolo attraverso la gestione del quale il referente incaricato per la polizia locale effettua controlli e modifiche, oltre che il conteggio dei servizi e ogni altra attività ivi gestibile.

Art. 10

Rimborso spese e contributo annuale

1. Annualmente l'Unione dei Comuni Valli e Delizie individua, con delibera di Giunta:
 - a) le risorse da destinare ai rimborsi delle spese sostenute dalle Associazioni convenzionate, per l'attuazione del programma di attività, eventualmente predeterminando le quote per le attività di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.
 - b) gli importi del contributo annuale finalizzato a mantenere le strumentazioni efficienti, che può variare in base al numero degli iscritti operativi sul territorio dell'Unione;
 - c) gli importi di un ulteriore contributo forfettario per quelle Associazioni che si impegnano in sede di sottoscrizione della convenzione a svolgere, per anno solare, almeno 60 servizi di presidio scolastico di cui all'art. 2, comma 1 lett. D) del presente Regolamento: per servizio unitario si intende la presenza nella fascia oraria di entrata o uscita scuole per il tempo necessario al controllo cui la specifica attività accede (indicativamente 30-45 minuti);
2. Per lo svolgimento dei servizi programmati di cui all'articolo 6 alle lettere A) e B), fino a concorrenza delle somme messe annualmente a disposizione delle amministrazioni è previsto un rimborso per le spese di carburante e usura veicoli sostenute.
3. Per i servizi di cui all'art 6 lett. C), se svolti sotto il coordinamento dell'autorità regionale/provinciale di protezione civile, nulla è dovuto; se svolti previa diretta richiesta del Comune per eventi a carattere comunale comunque riconducibili a una situazione di emergenza reale, il rimborso è dovuto se non previsto da altro accordo convenzionale e se viene utilizzato il veicolo.
4. Per ottenere il riconoscimento al rimborso, da erogarsi semestralmente, i servizi devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - a) essere un servizio automontato e che comporta spostamenti sul territorio tali da rendere presumibile un effettivo uso ed usura del mezzo;
 - b) rientrare nel piano programmatico e nel contingente dei servizi assegnati alla singola associazione, ovvero essere espressamente richiesti dalle amministrazioni conferenti esclusivamente per le attività qui previste (e preventivamente concordati);
 - c) essere preventivamente comunicati, almeno 3 giorni prima al Comando di Polizia Locale, utilizzando l'agenda online accessoria all'indirizzo nomeassociazione@gmail.com salvo che non siano espressamente richiesti fuori dal piano;
 - d) avere una durata non inferiore alle 3 ore e per non più di una volta al giorno;
 - e) essere corredati da una succinta relazione di servizio che può essere inoltrata anche entro i 15 giorni successivi al Comando di Polizia Locale, che riporti anche i chilometri percorsi.

5. Possono essere valutati, in deroga al punto a) del comma precedente, quei servizi preventivamente coordinati che comportano un controllo/presidio a largo raggio anche appiedato o con uso residuale del veicolo.
6. Per le attività espressamente richieste al di fuori della programmazione di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, o con modalità/tempi diversi (seppure per le attività oggetto di convenzione), il rimborso spese può essere eccezionalmente disposto in deroga ai requisiti di cui al comma precedente anche in misura frazionata.
7. Il Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie curerà il monitoraggio periodico e complessivo delle attività sulla base del rendiconto finale che l'Associazione dovrà presentare per ottenere i rimborsi.
8. Le Associazioni al termine dell'esercizio annuale dovranno dichiarare a sostegno di quali spese è stato utilizzato il contributo annuale iniziale.
9. Il Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla veridicità di quanto relazionato e rendicontato e di fare controlli sull'effettivo svolgimento dei servizi stessi.

Art. 11

Presenza sul territorio. Accertamenti e controlli.

1. Eventuali accertamenti e controlli svolti dalle Associazioni ai sensi dell'articolo 6, lett. A) e B), possono essere oggetto di verbalizzazione e conseguente irrogazione della sanzione solamente qualora queste siano abilitate a farlo in base alla Legge che definisce prerogative e limiti specifici.
2. Eventuali accertamenti e sanzione conseguenti a violazioni previste dal vigente *"Regolamento per la convivenza civile, la sicurezza e la qualità della vita"*, qualora esulino dalle materie per le quali i volontari sono nominativamente legittimati in base a normative speciali, possono essere effettuati solamente previa specifica nomina con decreto del Presidente dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento a cui si fa integrale riferimento.

Art. 12

Uso di divisa e segni distintivi

1. Non è autorizzato dall'Unione l'utilizzo esclusivo della divisa associativa, se finalizzata a un servizio specifico che nulla a che fare - per materia o ambito - con quello svolto; qualora, peraltro, l'Associazione abbia una propria divisa è sufficiente, mentre opera nell'ambito dei servizi programmati o richiesti, che abbia comunque un segno distintivo che verrà concordato con il Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.
2. Nessuna guardia volontaria e di nessuna tipologia può espletare servizi di polizia stradale, nonostante alcune di esse nell'esercizio delle loro esclusive funzioni hanno la qualifica di polizia giudiziaria, e neppure può fare legittimamente uso di segnali lampeggianti né in alcun modo di paletta segnaletica conforme al modello per l'espletamento dei servizi di polizia stradale.
3. Questo vale anche per i mezzi privati di protezione civile, ove questi non sono destinati allo specifico uso. L'installazione di detti dispositivi visivi/acustici deve essere specificata sul libretto di circolazione.
4. Alla luce delle finalità e degli obiettivi che la legge, anche regionale, individua per l'utilizzo di tali forme di volontariato, è da escludere la possibilità di accertamento, compreso l'accertamento dell'identità personale, e contestazione delle violazioni previste da disposizioni di legge o di regolamento, se non nell'ambito delle funzioni specifiche riconosciute. Una fattiva collaborazione con le polizie locali si realizza, soprattutto, per il tramite di una qualificata attività di segnalazione delle problematiche riscontrate finalizzata al miglioramento delle funzioni di prevenzione e controllo svolta dalla polizia locale. Spetta alla polizia locale di riferimento ogni decisione sull'eventuale utilizzo delle segnalazioni per i fini propri di istituto: le segnalazioni pervenute dai Volontari così come coordinati costituiscono, qualora non difettanti di elementi essenziali, elementi probanti per la contestazione della eventuale violazione o per la prosecuzione dell'accertamento.
5. È invece ammesso l'utilizzo, sotto la responsabilità del personale operante, di strumentazione finalizzata esclusivamente alle attività d'istituto, luminosa o meno, anche se questa richiede il possesso di abilitazioni particolari e queste sono possedute.

6. In relazione a particolari esigenze, e solo sotto il coordinamento specifico di personale di polizia locale, può essere ammesso l'utilizzo di palette finalizzate ad informare ed a segnalare agli utenti della strada di pericoli e/o eventi in corso. Questo tipo di dotazioni devono essere concordate con il Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Art. 13

Dotazioni strumentali

1. Nello svolgimento delle attività l'Associazione utilizza strumenti e veicoli propri o di proprietà dei soci. Annualmente l'Associazione fornisce all'Unione elenco delle strumentazioni in dotazione.
2. L'Unione dei Comuni Valli e Delizie, nella sua politica di sostituzione dei veicoli, può prevedere la donazione o la cessione definitiva di veicoli all'Associazione, la quale successivamente si assume tutti gli oneri e le responsabilità per la gestione e la circolazione.
3. L'Unione dei Comuni Valli e Delizie può anche prevedere di assegnare in comodato d'uso gratuito strumenti operativi e/o gestionali, quali personal computer od apparati radio di cui abbia previsto la sostituzione. L'Associazione si impegna a restituirli al termine del loro uso o allo scioglimento dell'associazione o a richiesta o a smaltirli correttamente in caso di fine ciclo vita.

Art. 14

Obblighi di Trasparenza

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 l'Ufficio di Polizia Locale cura la pubblicazione preventiva nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie dei criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e dei rimborsi alle Associazioni in virtù del presente Regolamento, dell'Avviso Pubblico e della convenzione.

La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta eseguibilità della deliberazione di Consiglio dell'Unione che lo approva.
2. Esso è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.